

DELIBERA N. 136 /13/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ DIGITMEDIA S.R.L. (SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO NAZIONALE AIR DIGITMEDIA) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL' ART. 5 -TER, COMMI 1 E
3, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1 comma 6, lett. b), n. 14 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*"; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73 e in particolare l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e s.m.i. e in particolare l'art. 5-ter, commi 1 e 3;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e s.m.i.;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. 58/13/DISM/PROC. 2524/ZD - datato 27 maggio 2013 e notificato in data 1° agosto 2013 alla società Digitmedia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Air Digitmedia, con sede a Milano alla Piazza IV Novembre nr. 4 che ha contestato la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della programmazione televisiva trasmessa il giorno 22 marzo 2013; in particolare, dalle ore 13.50 alle ore 14.05, è andata in onda una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale sono comparse in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche con codice 899 dirette alla fornitura di servizi a sovrapprezzo che la conduttrice ha invitato a chiamare;

ESPERITO l'accesso agli atti del procedimento sanzionatorio da parte della predetta società in data 23 settembre 2013;

RILEVATO che la predetta società in sede di audizione, in data 23 settembre 2013, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio o in subordine l'adozione di un atto di diffida, ha affermato di aver assolto agli obblighi informativi della televendita nei confronti dei telespettatori, in quanto ha indicato nel corso della trasmissione della programmazione televisiva contestata i costi del servizio offerto e di tariffazione massima, nonché l'avvertimento circa il divieto ai minori di anni 18 di visione del programma stesso. Inoltre, riguardo agli orari di messa in onda della televendita, la parte ha eccepito che i servizi di play out erano appaltati alle società 422 – Webcast S.r.l. e Nordata S.r.l., ragione per cui la società Digitmedia S.r.l. era impossibilitata a controllare direttamente la messa in onda delle televendite e, in particolare, delle dirette delle stesse. La parte ha precisato, poi, che, avuta contezza del contenuto della programmazione televisiva oggetto di contestazione, ancor prima della notifica della contestazione in esame, ha provveduto a interrompere qualsiasi rapporto contrattuale con le società S@nvil S.r.l. e Luciano & Luciana S.r.l. promotrici della televendita in questione. Infine, la parte ha fatto presente di versare in precaria situazione economica a causa della difficoltà di recuperare i propri crediti, che il bilancio relativo all'esercizio 2012 è stato chiuso con una perdita di circa euro 240.000 e che, pertanto, un' eventuale sanzione pecuniaria irrogata rappresenterebbe un grave danno economico per la predetta società con il rischio di una non prosecuzione della propria attività;

RILEVATO che la predetta società ha fatto pervenire a questa Autorità (prot. n. 0050601) in data 27 settembre 2013 copia del proprio bilancio relativo all'esercizio 2012, copia della delibera della Assemblea dei Soci che ha approvato il predetto bilancio di esercizio in data 30 luglio 2013 e copia della lettera e-mail del 4 luglio 2013 con cui si è richiesto alle società InLinea Tv e 422 Webcast S.r.l. di modificare con urgenza il palinsesto alla luce della normativa di cui all'art. 5-ter della delibera 538/01/CSP;

RITENUTO che quanto eccepito dalla società sopra menzionata non possa trovare accoglimento. Sul servizio di media audiovisivi, infatti, grava la responsabilità di controllo del contenuto e della relativa messa in onda dei programmi trasmessi comprese le televendite e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente; non può essere revocata in dubbio, innanzitutto, la titolarità della società Digitmedia S.r.l. rispetto ai doveri imposti dalla disciplina contenuta nella delibera n. 538/01/CSP, che individua nelle emittenti – servizi di media audiovisivi *“i soggetti che, sottoposti alla giurisdizione italiana, hanno la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi radiotelevisivi e che li trasmettono o li fanno trasmettere da terzi”*; tra l'altro, *“il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi”* (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537); non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità del rispetto degli obblighi contenuti nelle disposizioni normative in esame da parte della società Digitmedia S.r.l. in quanto la televendita trasmessa non costituisce un evento riconducibile a soggetti terzi del tutto estranei alla predetta società e solo occasionalmente veicolate, in tempi e in forma incontrollabili, attraverso gli schermi del suddetto servizio di media audiovisivi; in altri termini, la trasmissione della televendita in questione è direttamente riconducibile alla responsabilità editoriale del servizio di media audiovisivi, che, in qualità di soggetto autorizzato a trasmettere, diviene, perciò, responsabile della violazione delle norme citate; infine, si fa presente che l'art. 8 *decies* del decreto legge 59/2008 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101 ha eliminato la necessità della previa diffida con la concessione di un termine per adempiere;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 5-ter alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 1) e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 3);

CONSIDERATO che la televendita in questione, oltre ad essere stata trasmessa tra le ore 7:00 e le ore 23:00, presenta sullo schermo televisivo in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che si inducono ad utilizzare;

RITENUTO che il comportamento del fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Air Digitmedia integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art.5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00) ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, in quanto, costituendo oggetto di rilevazione un solo episodio di violazione delle suddette disposizioni normative regolamentari, l'illecito in esame non ha provocato gravi effetti pregiudizievoli nei confronti dei telespettatori e, in particolare, di quelli psicologicamente più vulnerabili;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società ha comunicato di aver intrapreso azioni in tal senso; in particolare, la società ha precisato, in sede di audizione, di aver interrotto qualsiasi rapporto contrattuale con le società S@nvil S.r.l. e Luciano & Luciana S.r.l. promotrici della televendita in questione, da cui consegue un'attenuazione delle conseguenze della violazione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; la società in esame, nell'interrompere i rapporti contrattuali sopra indicati, ha posto in essere una condotta meritevole di apprezzamento sotto il profilo della considerazione delle esigenze e delle aspettative dell'utenza; inoltre, la predetta società ha cooperato allo svolgimento dell'attività istruttoria, sperando l'accesso agli atti, presentando copia della documentazione contabile sopra menzionata nonché la richiesta alle società InLinea Tv e 422 Webcast S.r.l. di modificare con urgenza il palinsesto alla luce della normativa di cui all'art. 5-ter della delibera 538/01/CSP ed essendo stata ascoltata in sede di audizione;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse, quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia in considerazione del possesso da parte della stessa società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla diffusione

televisiva in ambito nazionale, sono da considerarsi adeguate ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla violazione con la medesima azione –formale di illeciti amministrativi quando con una condotta unica sono violate più disposizioni normative - delle disposizioni di cui all'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, di dover determinare la sanzione di base per la singola violazione pari a euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) aumentata di una volta e mezzo pari a euro 30.987,00 (trentamilanovecentottantasette/00) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Digitmedia S.r.l. esercente il fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale Air Digitmedia, con sede in Milano alla Piazza IV Novembre nr. 4 di pagare la sanzione amministrativa di euro 30.987,00 (trentamilanovecentottantasette/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 136/13/CSP*" entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 136/13/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani